LE SANZIONI TRIBUTARIE: LIBRO INVENTARI

01. NOZIONE

Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 24 settembre 2015, n. 158 - *Revisione del sistema sanzionatorio*, ha modificato le disposizioni in tema di sanzioni penali ed amministrative.

La legge di stabilità per il 2016 ha anticipato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni inizialmente prevista per il 1° gennaio 2017. Grazie a questa disposizione **le nuove sanzioni sono già in vigore dal 1° gennaio 2016**.

L'art. 9 del **DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471** è dedicato alle **Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità** ove si rintraccia anche la normativa di nostro interesse per il libro giornale.

02. LE SANZIONI ART. 9 DPR 471/1997

Le sanzioni in argomento sono contenute nel Titolo I Capo III del detto D.Lgs..

Vediamo in rapido dettaglio quanto di nostro interesse.

Art. 9	COMMA 1
Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa **da euro 1.000 a euro 8.000**.	

Art. 9	COMMA 2
La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi …, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.	

ART. 9	COMMA 3

La sanzione **può essere ridotta fino alla metà del minimo** (€ 500,00) qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché' non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. **Essa è irrogata in misura doppia** se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.00)

ART.9	COMMA 4

Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato …, del regime speciale per l'agricoltura … si applica la sanzione amministrativa **da euro 250 ad euro 2.500**.

In uno con le predette sanzioni amministrative vogliamo ricordare che la mancata od irregolare tenuta del libro giornale costituisce elemento di assoluta gravità che può comportare:

ai fini civilistici l'integrazione del reato di bancarotta
ai fini fiscali l'accertamento induttivo

03. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

La misura delle sanzioni dovute è legata al tempo entro il quale avviene la regolarizzazione in ossequio al cosiddetto "**principio di gradualità decrescente del trattamento premiale**" (circolare Agenzia Entrate 23/2015).

Nello specifico, sempre secondo il disposto dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997), dal **1° gennaio 2016** si può usufruire del cosiddetto:

ravvedimento sprint	sanzioni pari a **0,1%** (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;
ravvedimento breve	che prevede sanzioni pari ad **1/10** del minimo (**1,50%**), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni

	dall'omissione;
ravvedimento intermedio	che prevede sanzioni pari ad **1/9** del minimo (**1,67%**) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
ravvedimento medio	che prevede sanzioni pari ad un **1/8** del minimo (**3,75%**), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
ravvedimento lungo	che prevede sanzioni pari ad **1/7** del minimo (**4,29%)** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
ravvedimento lunghissimo	che prevede sanzioni pari ad **1/6** del minimo (**5,00%**) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
ravvedimento su p.v.c	che prevede sanzioni pari ad **1/5** del minimo (**6,00**%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione;
ravvedimento su omessa presentazione	che prevede sanzioni pari a **1/10** del minimo (**10 0 12%** a seconda del tipo di dichiarazione) nel caso di omessa presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni (trenta giorni per la dichiarazione periodica iva).

A proposito di:	
	Ravvedimento operoso
Ricorda che:	
Il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).	

04. IL CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI

Il legislatore ha apportato alcune deroghe al principio di **cumulo materiale** delle pene (secondo il quale andrebbero applicate tante sanzioni quante sono le violazioni commesse) applicando il cosiddetto **cumulo giuridico**.

Come premesso nel riquadro il meccanismo del **cumulo giuridico** delle sanzioni tributarie è disciplinato dall'articolo 12 del D.Lgs 472/1997 e prevede l'irrogazione di:

un'unica sanzione per la pluralità di violazioni commesse dal medesimo contribuente cui si applica la sanzione più alta aumentata di un quarto.

Ciò avviene nelle tre ipotesi di:

concorso formale che si ha quando con una sola azione sono violate diverse disposizioni di legge (Es. non registrando un ricavo rileva per Iva Ires Irap), in particolare si commetterà:

- **concorso formale omogeneo** se con la stessa azione (omissione) si commettono diverse violazioni della medesima disposizione;
- **concorso formale eterogeneo** se con la stessa azione (omissione) vengono violate disposizioni diverse (anche relative a tributi diversi);

concorso materiale quando la medesima disposizione è violata più volte da diverse azioni (Es. errata indicazione del codice fiscale in tutte le fatture);

illecito continuato quando si commettono violazioni, anche in campi diversi, che nella loro progressione pregiudicano la determinazione dell'imponibile o la liquidazione periodica del tributo (Es. non si fattura una prestazione e quindi non viene considerata negli adempimenti successivi), perché venga definito illecito continuato devono

rappresentarsi diversi elementi:

- una molteplicità di violazioni in tempi diversi;
- l'unitarietà di tali violazioni;
- la continuazione di violazioni della stessa indole anche se commesse in periodi diversi.

In tal caso la sanzione sarà **quella base aumentata dalla metà al triplo**.

Ebbene, il **cumulo giuridico** prevede anche che qualora la maggiorazione della sanzione più alta sia più gravosa del cumulo delle sanzioni, si applicherà quest'ultimo (cumulo materiale).

05. CAUSE DI NON PUNIBILITA'

Nel nostro ordinamento sono previste **sette cause di non punibilità**, 5 delle quali da D.Lgs 472/1997 e 2 dallo Statuto del contribuente:

1.	**errore incolpevole sul fatto** (sull'illecito)**;**
2.	**errore di diritto derivante da ignoranza evitabile** della legge tributaria;
3.	**incertezza oggettiva** determinata dalla legge tributaria**;**
4.	**imputabilità a terzi** del mancato pagamento del tributo**;**
5.	**cause di forza maggiore;**
6.	**violazione formale che non incida** sulla formazione del debito d'imposta;
7.	**mancata risposta ad un interpello** regolare.

RICORDA	Un caso di imputabilità a terzi è quella in cui il contribuente affidi al professionista l'adempimento e questi non provveda al pagamento. Potrà evitare sanzioni solo presenti tempestiva denuncia alle autorità competenti.